





VINCENZO OTTAIANO

**IL RUOLO  
DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE  
NEL CONTRASTO AL RICICLAGGIO  
ED AL FINANZIAMENTO  
DEL TERRORISMO**



aracne



ISBN  
979-12-218-0242-9

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 6 OTTOBRE 2022**

# INDICE

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <i>Introduzione</i>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Capitolo I<br>1.1. Il contesto normativo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, 13 – 1.2. L'evoluzione della legislazione antiriciclaggio, 23 – 1.3. La <i>ratio</i> della legislazione antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazione, 29. |
| 33 | Capitolo II<br>2.1. La necessità di una preventiva mappatura del rischio, 33 – 2.2. La tutela del segnalante e il gestore della segnalazione, 41 – 2.3. Gli indicatori di anomalia, 44.                                                                   |
| 55 | Capitolo III<br>3.1. Prospettive attuali: l'emergenza sanitaria e l'antiriciclaggio, 55 – 3.2. Prospettive future: l' <i>action plan</i> dell'Unione Europea, 60.                                                                                         |
| 67 | <i>Conclusioni</i>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 71 | <i>Bibliografia</i>                                                                                                                                                                                                                                       |



## INTRODUZIONE

La dimensione globale dell'economia, con la connessa crescente dematerializzazione delle transazioni commerciali, pur rappresentando una preziosa e irrinunciabile opportunità di sviluppo, presta il fianco a utilizzi distorti a fini illeciti.

Il processo di integrazione dei mercati ha, infatti, ampliato le possibilità di profitto per la criminalità economica, specie di tipo organizzato: l'evasione fiscale internazionale, le frodi, il riciclaggio e ogni altra minaccia alla creazione di un mercato comune pienamente concorrenziale trovano, nell'abbattimento delle barriere territoriali, nella crescente diffusione di strumenti finanziari sempre più sofisticati e nella deregolamentazione dei rapporti economici, terreno fertile in cui affondare le proprie radici.

La facilità con cui le transazioni economiche — anche quelle effettuate per scopi illeciti — oltrepassano i confini nazionali rendendo più difficile l'accertamento dei fatti, con le intuibili ricadute delle condotte criminose sul

corretto funzionamento dei mercati e, più ingenerale, sulla legalità dei sistemi economici e finanziari, con conseguente rischio per il corretto dispiegarsi dei meccanismi di concorrenza leale tra le imprese e, sul piano fiscale, per un'equa ripartizione degli oneri tra i contribuenti.

L'esigenza, ormai da tempo avvertita a livello internazionale, di assicurare condizioni di sviluppo e di fiducia indispensabili a sostenere un percorso di crescita stabile e duraturo, ha pertanto spinto tutti i Paesi industrializzati a riconoscere, tra gli obiettivi di politica economica, un ruolo essenziale alla lotta a ogni illecito capace di inquinare i mercati e sottrarre risorse ai bilanci statali.

La strategia antiriciclaggio — prima a livello internazionale, poi in un'ottica domestica — va pertanto inquadrata come la risposta ad una realtà in evoluzione, che aveva mostrato, negli anni passati, tutta l'intrinseca debolezza dei mezzi tradizionali nella lotta alla criminalità organizzata. Questa, oltre a minacciare la sicurezza pubblica, attraverso alcune delle sue attività ostacola lo sviluppo economico mediante una concorrenza sleale che limita le imprese nello svolgimento del proprio lavoro. Erroneamente si afferma che il contributo del crimine alla crescita del PIL di un Paese sia determinante per farlo crescere, dimenticando che, per ogni impresa illecita che conquista un mercato, tre sane lo perdono<sup>(1)</sup>.

Non si deve, inoltre, pensare che i capitali di cui parliamo siano parte della c.d. "economia sommersa", che invece comprende quelli non dichiarati alle autorità fiscali, non

---

(1) La giustificazione dell'inclusione di tali attività illegali nel calcolo del PIL discende dalla definizione del sistema dei conti nazionali come un sistema esaustivo di transazioni economiche, per come delineato in Organizzazione delle Nazioni Unite, *A System of National Accounts and Supporting Tables*, Studies in Methods, n. 2, New York, 1953, p. 4.

certo quelli emersi in attività dell'economia e del mercato legali i quali, con tutta evidenza, subiscono la tassazione diretta e indiretta prevista dalle norme tributarie.

In tal senso, è opportuno precisare che alle criminalità organizzate non interessa il costo dell'emersione, perché sarà in ogni caso vantaggioso rispetto all'effettivo profitto derivante dal reinvestimento di capitali illeciti nell'economia legale.

Tuttavia, a destabilizzare il sistema intervengono anche altri attori, tra cui i gruppi terroristici. In seguito ai ben noti attentati del 2001, in particolare, il mondo si è dovuto confrontare con il fatto che la peggiore minaccia alla sicurezza non proveniva più tanto dalla criminalità organizzata, quanto dalle cellule terroristiche, che negli ultimi anni si sono moltiplicate a dismisura specialmente in Africa, Medio Oriente e Asia. Esse, pur assumendo un carattere transnazionale, hanno comunque in comune l'obiettivo di destabilizzare la società occidentale. Secondo quanto dimostrato da John C. Thompson e Joe Turlej esiste una naturale *partnership* tra la criminalità organizzata ed il terrorismo, che pur presentando molteplici similitudini, non deve far ritenere assimilabili le due categorie<sup>(2)</sup>.

Le maggiori somiglianze riguardano gli aspetti strutturali: entrambe hanno come nemici designati le Istituzioni, con particolare riferimento allo Stato ed alle forze dell'ordine, e agiscono segretamente cercando di utilizzare a proprio vantaggio varie armi e tattiche. A livello organizzativo, le analogie sono limitate ad alcuni gruppi criminali, soprattutto a livello internazionale, che si servono di strutture reticolate simili a quelle delle organizzazioni terroristiche per

---

(2) THOMPSON J.C., TURLEY J., *Other People's Wars: A Review of Overseas Terrorism in Canada*, Toronto, 2003.

avere vantaggi tattici. Tale forma organizzativa, però, non può essere considerata né tipica né benefica per la criminalità organizzata “tradizionale”, gerarchicamente organizzata, come ad esempio la *mafia*. L’occupazione di territori e il traffico di migranti sono oggi, invece, i due punti di contatto maggiormente evidenti.

Infine, gli aspetti che tracciano con più evidenza una netta linea di demarcazione tra i due fenomeni sono, a ben vedere, gli obiettivi. Infatti, la criminalità organizzata solitamente è interessata all’impostazione di un *business* stabile, capace di garantire profitti per lunghi periodi di tempo mentre, al contrario, i gruppi terroristici hanno fini ideologici e si servono del denaro per finanziare la propria struttura o per consentire gli attacchi attraverso i quali mirano a provocare una destabilizzazione immediata della società occidentale.

Le due tipologie di gruppi, dunque, hanno in comune la volontà di assicurarsi una solida base monetaria, ma se nel primo caso questo si potrebbe ritenere l’obiettivo finale, nel secondo è invece solo un mezzo che consente di perseguire efficacemente i propri scopi. Da ciò deriva una sostanziale differenza tra i due fenomeni rispetto alla direzione dei flussi di denaro. Il riciclaggio mira a mascherare l’origine criminale dei proventi della criminalità organizzata per farli apparire legittimi mentre, al contrario, molte delle risorse economiche in possesso delle organizzazioni terroristiche derivano da sponsorizzazioni private o altri strumenti legali, sebbene non sia escluso che si servano anche di attività illecite.

Tale diversità è alla base della definizione per cui il finanziamento del terrorismo è un “*riciclaggio di denaro in senso inverso*”, il quale pone un’ulteriore difficoltà nell’efficacia

del contrasto, in quanto flussi di denaro legittimi dovranno essere riconosciuti come mezzi finalizzati al compimento di attività terroristiche<sup>(3)</sup>.

Ciò posto, il presente lavoro si pone l'obiettivo di effettuare uno specifico approfondimento relativo ai contenuti della disciplina attualmente vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel peculiare contesto della Pubblica Amministrazione.

In tale prospettiva, particolare attenzione viene dedicata alla legislazione antiriciclaggio, oggetto di un sistematico e periodico aggiornamento, volta a favorire lo sviluppo di un sistema funzionale all'emersione delle attività sospettate di riciclaggio, in linea con una *ratio* comune anche ad altri interventi attuati dal legislatore nel settore dell'anticorruzione e della trasparenza, sempre orientati al perseguimento del fondamentale principio di buon andamento dell'amministrazione, enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Pertanto, dopo una panoramica normativa volta a tracciare le linee essenziali dell'evoluzione della legislazione antiriciclaggio, si procederà ad un approfondimento dell'attuale assetto normativo, con particolare riguardo ai temi dell'obbligo di comunicazione e della segnalazione di operazioni sospette quali strumenti centrali nel contrasto al riciclaggio all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, per procedere poi all'esame della figura del segnalante e del gestore, nonché del rilievo assunto dagli indicatori di anomalia. Nella parte conclusiva, infine, verranno delineate le prospettive future nello specifico settore.

---

(3) RAZZANTE R., *Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: due vie, un solo risultato*, [www.aspeniaonline.it](http://www.aspeniaonline.it), 14/04/2020.



## CAPITOLO I

In questo primo capitolo si procederà ad esaminare, a livello generale, la legislazione antiriciclaggio e gli strumenti normativi individuati per contrastare il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai più recenti interventi di riforma. Una volta fornita la chiave di lettura del contesto normativo oggetto di approfondimento si procederà a declinare lo stesso nel peculiare settore della Pubblica Amministrazione.

### **1.1. Il contesto normativo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**

Il riciclaggio rappresenta un pernicioso fenomeno criminoso di portata nazionale ed internazionale in preoccupante crescita. Rappresenta, infatti, lo strumento ideale per le organizzazioni criminali a carattere associativo — siano esse legate alla criminalità organizzata in senso stretto o al terrorismo internazionale — per finanziarsi mediante proventi

derivanti da attività illecite che, una volta reinvestiti, diventano sostanzialmente leciti. Tale processo — composto di varie fasi volte ad ostacolare la riconducibilità del provento ad un'attività illecita — caratterizza il reato di riciclaggio, penalmente previsto e sanzionato dall'ordinamento italiano ed oggetto di un ampio ed attento contrasto anche in ambito sovranazionale<sup>(1)</sup>.

Il legislatore nazionale, in particolare, ha configurato tale reato prevedendo due distinte fasi: *in primis* la commissione del reato presupposto — che può essere di varia natura (evasione fiscale, narcotraffico, usura, appropriazione indebita, ecc.) — e, successivamente, l'intervento di un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto che gestisce tale risorsa finanziaria occultandone la provenienza e reinvestendola in attività lecite.

Il reato in argomento, codificato nell'art. 648 *bis* del codice penale, è stato introdotto nell'ordinamento con la legge n. 191/1978 per rispondere, sostanzialmente, all'esigenza di contrastare gravi reati tassativamente individuati, quali rapina aggravata, estorsione, sequestro di persona e traffico di stupefacenti<sup>(2)</sup>. Successivamente, recependo il contenuto della Convenzione di Strasburgo del 1990, il testo dell'art. 648 *bis* è stato modificato dalla legge n. 328/1993 e ha introdotto nuove tipologie di reato presupposto, che andavano a sommarsi a quelle originariamente previste. Inoltre, con l'art. 648 *ter* del codice penale, introdotto con

---

(1) AMMIRATI D., *Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno ed internazionale*, Padova, 1994, p. 6.

(2) Sul punto si rimanda a DE VITA A., *Evoluzione e deriva del sistema transnazionale di lotta contro il riciclaggio*, in PATALANO V. *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, Torino, 2003, pp. 155-165 e CASSESE E., *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, Milano, 1999, pp. 36-41.

la legge n. 55/1990 e poi modificato anch'esso dalla legge n. 328/1993, si criminalizza espressamente l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. In quest'ottica, la *ratio* degli artt. 648 *bis* e *ter* — qualificati come delitti contro il patrimonio — è quella di incriminare la condotta riciclativa in modo tale da fornire nuovi e più pregnanti strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, tutelando non solo il patrimonio ma anche l'interesse pubblico dell'amministrazione della giustizia.

A ben vedere, l'art. 648 *bis* può essere effettivamente inteso come un reato plurioffensivo, in ragione della finalità di tutelare, oltre al patrimonio, altri beni giuridici. Tuttavia, come detto in precedenza, affinché possa configurarsi la condotta illecita, condizione necessaria è che il delitto presupposto debba necessariamente avere una natura non colposa ovvero si richiede la dimostrazione e l'accertamento del dolo generico<sup>(3)</sup>. Tali disposizioni si completano naturalmente con l'art. 648 *ter*, volto a rendere punibile la condotta di chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto o nel delitto di riciclaggio, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto<sup>(4)</sup>.

Sul piano oggettivo, invece, l'esperienza giudiziaria ha consentito di delineare tre distinte fasi nella realizzazione di un'operazione di riciclaggio: *placement stage*, *layering* e *integration*<sup>(5)</sup>.

(3) Cass. Pen., Sez. II, 29 maggio 2015, n. 23052.

(4) In particolare, Cass. Pen., Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800, sancisce che in ragione della clausola di sussidiarietà prevista nell'art. 648 *ter* del c.p., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito non è applicabile a coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma, abbiano poi impiegato il frutto dei delitti a loro addebitati.

(5) CASSESE E., *Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario*, op. cit., pp. 4–6.

La prima fase, detta anche di collocamento, comporta l'introduzione dei proventi illeciti nel sistema dei pagamenti, anche frazionando i versamenti in più conti. Segue la fase di *layering*, mediante la quale si occulta l'origine del denaro sporco attraverso trasferimenti elettronici oppure riconvertendo il denaro in forma contante, in modo tale da impedire il collegamento tra il denaro e la sua origine criminale. Infine, nell'ultima fase, il denaro viene immesso nel sistema legale attraverso attività di per sé lecite, come l'esercizio di attività imprenditoriali o l'investimento nel mercato borsistico.

Tuttavia, accanto al reato di riciclaggio, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare, con la legge n. 186/2014, il reato di autoriciclaggio, introducendo l'art. 648 *ter* 1 del codice penale che punisce le condotte poste in essere dai soggetti che hanno commesso, o concorso a commettere, il reato presupposto non colposo e ne hanno poi impiegato, sostituito o trasferito i proventi di natura illecita in attività economiche finalizzate ad occultarne l'origine delittuosa.

Orbene, premessa la natura del reato nelle sue diverse declinazioni, occorre considerare la materiale difficoltà, da parte delle autorità giudiziarie, nell'individuare l'origine illecita dei flussi finanziari, anche in considerazione del ruolo dei cosiddetti centri *off shore*, Stati o territori amministrativamente indipendenti che, per attrarre i capitali stranieri non effettuano accertamenti valutari o tributari, garantiscono livelli di imposizione sensibilmente ridotti e tutelano il segreto bancario, favorendo, in buona sostanza, l'occultamento di proventi illeciti provocando una battuta d'arresto nelle investigazioni antiriciclaggio<sup>(6)</sup>.

---

(6) CASTALDI G. *Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione*, nel corso dell'intervento tenuto il 31/03/2011 a Palermo presso l'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata.

Tali regimi fiscali, infatti, oltre a produrre una chiara alterazione del mercato concorrenziale delineando il fenomeno del *profit shifting*, per il quale le aziende traggono vantaggi economici per via del differente trattamento fiscale, potenzialmente agevolano il ben più grave finanziamento di attività illecite di tipo associativo, condizione resa possibile proprio dal segreto bancario<sup>(7)</sup>.

A questo riguardo, occorre comunque premettere l'esistenza di varie nozioni rientranti nella categoria, decisamente più generica, di "paradiso": si possono distinguere paradisi societari, bancari, penali e fiscali<sup>(8)</sup>.

Per paradisi societari si intendono quegli Stati privi di un *corpus* normativo che disciplini in maniera rigorosa le attività economiche secondo criteri di libera concorrenza delle imprese. L'ordinamento italiano ne ha fornito una definizione con il d.lgs. n. 58/1998, identificando nei paradisi societari quegli Stati «i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione della società», la cui *ratio* è volta, a ben vedere, a tutelare il risparmiatore nelle sue decisioni di investimento.

Accanto ai paradisi societari vi sono i cosiddetti paradisi bancari, ovvero quegli Stati che garantiscono, mediante gli istituti di credito, l'anonimato sul profilo finanziario del cliente. Talvolta, nemmeno le banche stesse conoscono il reale beneficiario economico del conto acceso, attraendo più facilmente capitali di provenienza criminale. Questa tematica, con tutta evidenza, riveste un'importanza internazionale che rileva tutta la problematicità del fenomeno, ostacolando

---

(7) POLLARI N., *Lezioni di diritto tributario internazionale*, Roma, 2005, p. 304.

(8) CARBONE M., *Il riciclaggio di denaro*, in BIANCHI P., CARBONE M. e VALLEFUOCO V., *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2018, p. 76.

un'armoniosa e cooperativa lotta al riciclaggio. La questione attorno al segreto bancario è altrettanto al centro di un fitto dibattito, posto che questo atteggiamento è giustificato da Svizzera e altre "isole del tesoro" non tanto come un diritto di tutelare la *privacy* del correntista, ma addirittura come un dogma che tutela il cliente da possibili interventi ingiustificati da parte dello Stato. Al momento, comunque, la comunità internazionale non è riuscita ad imporre il suo ideale verso *standard* comuni di trasparenza, sebbene sia stata condotta una serrata legislazione di contrasto negli ultimi decenni, che ha anche dato forma al fenomeno delle *black list*<sup>(9)</sup>.

Vi sono, poi, i paradisi penali, intesi come quegli Stati che, nel loro ordinamento penale, non prevedono la punibilità di alcuni tipi di reato come l'evasione fiscale, il falso in bilancio, la corruzione o la concussione. In altri termini, non prevedono la punibilità di reati generalmente presupposti al riciclaggio. Per evidenti ragioni, legate al regime penalistico appena descritto, i paradisi penali costituiscono un polo d'attrazione per le organizzazioni criminali, che trovano così nuova linfa per le loro attività.

Infine troviamo i paradisi fiscali, ovvero Stati che offrono un'imposizione fiscale ridotta o addirittura nulla, alterando la corretta concorrenzialità del mercato globale delle imprese<sup>(10)</sup>.

Si tenga presente che queste tipologie di paradisi possono, tuttavia, combinarsi e coesistere all'interno di uno

---

(9) CAMPANA G., *I profili internazionali della lotta al riciclaggio: gli strumenti di cooperazione in ambito amministrativo e penale*, in CAPPA E., CERQUA L.D., *Il riciclaggio di denaro*, Milano, 2012, p. 314.

(10) Per una disamina più dettagliata sulle tipologie di paradisi si rimanda a CARAMIGNOLI G., DE VITA A., GIOVE G., LAMANUZZI C., *Black list e paradisi fiscali*, Rimini, 2011 e BOSCO M., CARBONE M., PETESE L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Milano, 2015.

stesso ordinamento, risultando caratteristicamente tra loro compatibili, tanto che si è più soliti parlare di paradisi finanziari, una categoria più ampia che offre maggiori opportunità alle organizzazioni criminali e, conseguentemente, maggiori problematiche ai fini del raggiungimento di una parvenza di legalità economica<sup>(11)</sup>.

A ben vedere, la classificazione e le tipicità dei vari istituti rientranti nel novero dei paradisi fiscali può essere ulteriormente estesa ed articolata. In primo luogo, questi paradisi possono differenziarsi per essere interni ed esteri: nel primo caso, ciò avviene sfruttando una lacuna normativa del sistema legislativo del residente, mentre nel secondo caso ricorrendo ad un vero e proprio *tax haven* estero. Secondo un altro criterio classificatorio, i paradisi fiscali possono distinguersi in personali e societari, a seconda che offrano vantaggi fiscali rivolti alle persone fisiche o alle società. Altre classificazioni sono infine individuabili a seconda del tipo di attività che trova riparo<sup>(12)</sup>.

Ciò posto, al di là delle sue peculiari caratteristiche, un paradiso fiscale costituisce rilevanza di più ampio respiro e di portata globale non tanto per le sue pratiche anti-concorrenziali ma quanto più per le possibilità che esso offre di alimentare fenomeni criminosi di impatto internazionale, quale il finanziamento al terrorismo<sup>(13)</sup>. Lo stesso Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dal 2013 al 2017 ha fermamente sostenuto che «tutti i principali attentati terroristici di matrice islamica, dalle Torri

---

(11) GRASSI G., MAGLIOCCO G., ROBERTI F., *Le armi dell'antimafia*, Roma, 2016, p. 372.

(12) CASTALDI G. *Antiriciclaggio, società off shore e globalizzazione*, op. cit.

(13) Ufficiali del 35° Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, *Profili economici, finanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni Paesi nell'area del centro e Sud America*, Roma, 2008, p. 9 e ss.

gemelle sino a quelli recenti di Parigi e Bruxelles, sono stati preceduti da rimesse in danaro ad alcuni degli esecutori materiali<sup>(14)</sup>, evidenziando lo stretto legame che intercorre tra l'attentato terroristico e il suo finanziamento illecito. Per sopravvivere, infatti, il terrorismo ha bisogno della copertura dei paradisi fiscali, che costituiscono la sua linfa vitale<sup>(15)</sup>.

È infatti noto come negli ultimi anni *Al-Qā'ida* e *Dā'ish*, al pari di altri gruppi terroristici meno noti, abbiano fatto ricorso all'uso sistematico delle criptovalute e di altri sistemi di *money transfer*, ma anche di paradisi fiscali, in special modo di quelli annoverati nelle *black list* che, in quanto tali, non aderiscono al *Common Reporting Standard* dell'OCSE, il quale prevede lo scambio di informazioni e la rinuncia al segreto bancario<sup>(16)</sup>.

Ne è un esempio la recente inchiesta nota come *Panama Papers*<sup>(17)</sup> che ha portato alla luce, tra le altre cose, le modalità di finanziamento delle organizzazioni terroristiche tramite i paradisi fiscali e che hanno visto la risposta del Consiglio di Sicurezza ONU con l'ampliamento delle *black list*<sup>(18)</sup>.

---

(14) BARONI P., *Così i soldi dei terroristi passano dai money transfer*, [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it), 07/08/2016.

(15) SAMMURI L., *Finanziamento al terrorismo internazionale*, Giustizia Militare, n. 4, 2019, p. 53-63.

(16) Il *Common Reporting Standard* è uno standard informativo per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari a livello globale, tra le autorità fiscali, che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha sviluppato nel 2014 al fine di combattere l'evasione fiscale. In merito si rimanda a POLLARI N., *Lezioni di diritto tributario internazionale*, op. cit., p. 465.

(17) Si tratta di un'inchiesta sviluppata dal gruppo *International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) che ha disvelato come oltre duecentomila soggetti si siano avvalsi, negli anni, della consulenza dello studio legale panamense Mossack Fonseca per allocare ingenti capitali in Paesi caratterizzati da fiscalità privilegiata. In merito si rimanda a OBERMAYER B. e OBERMAIER F., *The Panama Papers*, Londra, 2016.

(18) BERNABALE A., *Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e paradisi fiscali*, [www.antiriciclaggiocompliance.it](http://www.antiriciclaggiocompliance.it), 09/03/2020.